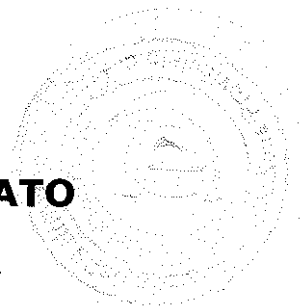


# **STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

## **"ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO"**



### **ART. 1**

#### **(Denominazione durata e sede)**

L'Associazione denominata "ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO" organizzazione di volontariato", in breve "ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO ODV" è costituita, ai sensi del Codice Civile quale Ente senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Arezzo attualmente in via Trasimeno n. 16. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri a cui l'associazione risulta iscritta.

L'associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART. 2**

#### **(Attività)**

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'Associazione svolgerà in modo esclusivo o principale, prevalentemente in favore di terzi, attività di interesse generale riconducibili ai seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, così come dettato ai sensi della lettera i) dell'art. 5 del Dlgs 117/17.

L'Associazione, per lo sviluppo delle attività di interesse generale sopra indicate, si propone più specificamente di:

- contribuire alla creazione di una società multiculturale coesa;
- favorire percorsi di integrazione tra cittadini immigrati e popolazione autoctona, con particolare attenzione a bambini e giovani immigrati di seconda generazione;
- promuovere i valori dell'accoglienza, dell'integrazione e della diversità culturale come una forma di ricchezza.

Tali finalità saranno perseguite utilizzando come mezzi principali la musica e le altre forme di espressione dell'arte, della cultura e delle tradizioni (teatro, cinema, danza...), che attraverso il loro linguaggio universale possono superare barriere ideologiche, religiose e culturali. Nello specifico:

- progettare e gestire attività di tipo educativo e formativo come corsi di formazione, seminari, workshop, laboratori per bambini, giovani e adulti, inerenti le tematiche sopra riportate;
- promuovere iniziative di aiuto e sostegno alle comunità straniere in generale e ai cittadini stranieri che si trovino nella condizione di profughi;
- promuovere e programmare concerti ed altre forme di spettacolo dal vivo o riprodotto, che promuovano le tematiche sopra riportate e, più in generale le tematiche del sociale e dei diritti;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri sulle tematiche sopra riportate;
- stipulare convenzioni per la gestione di spazi;
- stipulare accordi e convenzioni con soggetti terzi per la diffusione delle proprie attività;
- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di beni e raccolta fondi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività sopra indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che ne fissa le modalità di svolgimento e ne documenta il carattere secondario e strumentale in sede di redazione del bilancio o rendiconto annuale.

### **ART. 3 (Soci)**

Possono far parte dell'organizzazione tutte le persone fisiche nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti, a condizione che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Pertanto, qualsiasi attività svolta per l'associazione e da ciascun membro dovrà aderire ai principi e valori enunciati nei precedenti articoli.

Le eventuali preclusioni, limitazioni, od esclusioni dovranno essere motivate e strettamente connesse alle attività svolte e alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

### **ART. 4 (Ammissione)**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui:

- si comunicano i dati anagrafici e le generalità,
- si specificano i propri recapiti postali ed e-mail,
- si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 gg. dalla domanda e comunicata in forma scritta contestualmente all'iscrizione a libro soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato che non venga ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

## **ART. 5**

### **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento e partecipare a tutte le iniziative da questa promosse;
- prendere visione a semplice richiesta dei libri sociali con possibilità di ottenerne copia i cui costi restano a carico del richiedente;
- formulare proposte per nuove iniziative o attività.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché le delibere adottate dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale.

## **ART. 6**

### **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde:

- per decesso della persona;
- per recesso volontario;
- per decadenza causa mancato versamento della quota;
- per esclusione a causa di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo al termine del secondo anno sociale in cui il socio non abbia versato le quote sociali e partecipato in alcun modo all'attività; la decadenza diventa operante dalla annotazione sul libro soci senza alcuna ulteriore formalità.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, chiedendone il riesame alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla decorrenza del termine di cui sopra o data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della decorrenza del termine o della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati; il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **ART. 7** **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- L'Organo di controllo, qualora nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo.

### **ART. 8** **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organizzazione eletto dai presenti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone oppure se richiesto da almeno 1/5 dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso che si siano iscritti in data antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

## **ART. 9** **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca l'Organo di controllo, anche monocratico, a cui possono essere conferiti anche i compiti di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge o quando lo ritenga opportuno anche in ragione dei rapporti con gli Enti finanziatori;
- approva il bilancio di esercizio, la relazione sulle attività svolte ed eventualmente il bilancio sociale;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- stabilisce l'entità del contributo associativo annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

## **ART. 10** **(Convocazione e validità delle assemblee)**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità; deve essere altresì convocata qualora lo richieda un numero di soci non inferiore ad un decimo degli associati o l'Organo di controllo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o telematica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. Nella comunicazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione occorrendo in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **ART. 11** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 componenti fino ad un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea degli associati provvede alla elezione del Consigliere sostituto, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **ART. 12** **(Compiti del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e conferisce ai suoi componenti le varie deleghe;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- predispone, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, la relazione sulle attività svolte ed eventualmente il bilancio sociale, documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'Assemblea;
- promuove la massima partecipazione dei volontari nella realizzazione delle finalità associative istituendo gruppi di lavoro legati alla realizzazione delle attività programmate;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altra modalità telematica, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

### **ART. 13** **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione davanti a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 14** **(Il Segretario)**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

### **ART. 15** **(Il patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 16**

### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- contributi liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di servizi, attività, iniziative o progetti;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività o progetti;
- proventi derivati da iniziative di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, in conformità e nel rispetto dei criteri e limiti della normativa del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nei limiti delle relative norme di attuazione.

### **ART. 17**

#### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART. 18**

#### **(Bilancio o rendiconto)**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio sarà redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di entrate, nel rispetto della modulistica approvata con Decreto del Ministero del Lavoro.

All'interno del bilancio il Consiglio Direttivo avrà cura di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.

**ART. 19**  
**(Attività e assicurazione dei volontari)**

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

**ART. 20**  
**(Clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

**ART. 21**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 22**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

L'acronimo ODV ovvero la locuzione Organizzazione di Volontariato potrà essere utilizzata solo successivamente e subordinatamente all'iscrizione dell'associazione stessa al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ovvero alla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

117 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le norme in materia di Enti non commerciali.

\*\*\*\*\*

Arezzo, 24/08/2021

Firme dei soci fondatori:

1. BALDINI LUCA

2. FERRI MASSIMO

3. SANDRONI STEFANIA

4. TAHIRAJ MARIEL

5. ZURLI ROSSANA

6. NATALIA MARCALAIN

7. ALBIANI STEFANO

8. LEA MENCARONI

9. SAVERIO ZACCHEI

10. STEFANO FERRI

11. PAOLA SCOPPA

12. LAVINIA MASSAI

13. IRINA DENISSOVA

14. ALESSANDRO BEONI

15. SIMONE BILIOTTI

16. MARZIO TACCONI

17. CAROLINA MARCHETTI

18. RANA GOLAM

*Golam Rana*

19. ALBERTO PATANIA

*Alberto Patania*

20. GIANNI MICHELI

*Gianni Micheli*

21. MARIA CLARA VERDELLI

*Maria Clara Verdelli*

22. MASSIMILIANO DRAGONI

*Massimiliano Dragoni*

23. ENRICO FINK

*Enrico Fink*

24. EMAD SHUMAN

*Emad Shuman*

25. CAMILLO BIAGIOLI

*Camillo Biagioli*

Stampa: 26/08/2021  
N. 2327 Vol. Serie 3  
EURO ESENTE